



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Il Presidente

Ill.mo dott. Daniele Leodori
Presidente del Consiglio regionale per il Lazio
Via della Pisana, n. 1301
00163 ROMA
P.E.C.: segreteria generale@cert.consreglazio.it

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212
00145 ROMA
P.E.C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

**Oggetto: Deliberazione n. 10/2019/FRG - Gruppo consiliare Lista Civica Zingaretti
Presidente.**

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

dott. Aurelio Cristallo



CORTE DEI CONTI



Deliberazione n. 10/2019/FRG
Rendiconto Es. 2018 -Gruppo Consiliare
Lista civica Zingaretti Presidente (già Lista
civica Nicola Zingaretti)
Regione Lazio - X[^] Legislatura



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019

composta dai magistrati:

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere relatore;
Elena PAPA	Primo Referendario.

VISTI gli artt. 28, 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente del 3 luglio 2003 e del 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) ed h), concernenti la definizione degli importi dei contributi da

erogare in favore dei gruppi consiliari per spese di funzionamento e spese di personale al fine di contenere le stesse;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI del 2 febbraio 2013, n. 28, di recepimento delle *“Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”* recanti disposizioni dirette ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 1, comma 9, del richiamato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la L.R. Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante il *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti l’autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione”*;

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 4 luglio 2001, n. 62, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del 18 novembre 1981, n. 169, tutti con le successive modificazioni ed integrazioni intervenute;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l’art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del richiamato decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione;

VISTI gli indirizzi applicativi e metodologici fissati, per il controllo sui rendiconti di cui trattasi, da questa Sezione con le deliberazioni n. 36/INPR/2016 e n. 6/2017/INPR, non modificate e vevoli anche per il presente ciclo di controllo;

ACQUISITI ritualmente a controllo, in data 1° marzo 2019 e per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, i rendiconti prodotti per l’esercizio 2018 da Gruppi



consiliari della X^a legislatura, a chiusura della stessa, tra i quali quello riferito al Gruppo Lista civica Zingaretti Presidente (già Lista civica Nicola Zingaretti);

CONSIDERATO che agli esiti del primo esame istruttorio, con la deliberazione n. 4/2019/FRG del 15 marzo 2019, comunicata in pari data (nota n. 1071 /SC Laz T99 P) sono state formulate richieste di regolarizzazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, anche nei confronti del predetto Gruppo consiliare, con fissazione alla data del 1° aprile 2019 del termine per provvedere;

ESAMINATI i riscontri documentali integrativi prodotti dal Presidente e legale rappresentante del Gruppo stesso, nel rispetto dei termini assegnati e per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale (nota n. 362 del 1° aprile 2019, acquisita al prot. n. 1429 /SCLAZ T 99 A in pari data);

VISTO il decreto presidenziale n. 10 del 9 aprile 2019, con il quale è stata disposta la convocazione della Sezione per l'odierna adunanza camerale e nella composizione collegiale ivi indicata, per le conseguenti decisioni;

UDITO il magistrato incaricato dell'istruttoria, Consigliere Maria Luisa Romano, nella qualità di relatore;

RITENUTO e CONSIDERATO in

FATTO e DIRITTO

1- **Oggetto e finalità del controllo.** La presente pronunzia, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, così come interpretati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014, ha ad oggetto gli atti di rendicontazione dell'esercizio 2018 prodotti dal Gruppo "Lista Civica Zingaretti Presidente", già "Lista Civica Nicola Zingaretti", operante in seno al Consiglio regionale del Lazio - X legislatura a tutto il 4 aprile 2018, data di scadenza naturale della Legislatura stessa ed in tale qualità ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione.

Tali atti, pervenuti per il controllo nelle forme e nei termini di cui al richiamato comma 10 (giusta nota n. 213/SP/2019 del 1° marzo 2019, acquisita al protocollo di quest'Ufficio in pari data con il n. 833/SCLAZ -T99A) unitamente a quelli degli altri Gruppi interessati, constano in concreto di n. 2 documenti redatti in conformità allo



schema di rendiconto di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, all. A, riferiti, separatamente e con apposita documentazione di supporto, a due diverse fasi temporali, l'una coincidente con la durata in carica del Gruppo, *ipso jure* segnata da quella dell'Assemblea elettiva di appartenenza (periodo 1° gennaio - 3 aprile 2018), l'altra successiva alla sua cessazione e comprensiva della restante parte dell'intero anno solare (periodo 4 aprile - 31 dicembre 2018).

Secondo quanto dichiarato in nota integrativa, detto secondo rendiconto era volto a dare evidenza all'utilizzo delle risorse rendicontate alla chiusura del Gruppo, ma trattenute in gestione sull'apposito conto corrente dedicato, ancora aperto alla data del 31/12/2018, per far fronte ad obbligazioni contratte in costanza di mandato, ma rimaste ancora da pagare.

Con riguardo al medesimo, pertanto, emergeva già in sede preliminare il problema della ricevibilità nell'ambito del controllo di cui trattasi e della ammissibilità a disamina agli effetti delle norme sopra richiamate.

In proposito, il Collegio con la menzionata deliberazione interlocutoria n. 4/2019/FRG, adottava argomentato orientamento in senso favorevole, esplicitando nel contempo i limiti connaturati alle operazioni legittimamente riconducibili alla fase di liquidazione e, perciò, ammissibili a discarico (ove beninteso adeguatamente documentate), ancorché poste in essere, sotto l'esclusiva responsabilità del presidente del gruppo, dopo la sua cessazione.

In particolare, si dava atto, nel contesto indicato, dell'avvenuta sottoposizione spontanea a controllo delle risultanze contabili di tale fase, come di fatto posta in essere, con riconoscimento implicito della sua piena riconduzione all'esercizio delle presenti attribuzioni, rispondenti alla "ratio" sostanziale di verificare il regolare utilizzo delle risorse pubbliche assegnate, nella loro interezza.

Si sottolineava, poi, che per il vaglio di ammissibilità di una fase di chiusura dei rapporti giuridici in carico ai gruppi consiliari, differita rispetto alla durata del mandato, in carenza di una disciplina puntuale e di divieti espressi nella normativa statale e regionale dedicata, ben potevano assumersi a riferimento le norme ed ai principi del diritto comune, applicabili a tali compagni istituzionali nella doppia natura di associazioni non riconosciute ad esse propria (cfr. Cass.pen. n. 49976/2012,

C.d.C. SRC Lazio del. n. 69/2016/FRG), da contemperare con i limiti di derivazione pubblicistica ricavabili, in particolare, dagli obblighi di rendicontazione e dalle esigenze di controllo parimenti ad esse riferiti (Corte cost.le sent. 187/1990 e n. 39/2014). Sul punto, si precisava che siffatto convincimento non poteva essere revocato in dubbio in base al disposto dell'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 4/2013, per il quale *"A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo"*. Al contrario, detta norma - disponendo la protrazione del termine di rendicontazione oltre la fase di vita attiva dei gruppi - implica e sottende la piena ammissibilità di una gestione stralcio di tipo liquidatorio, ancorché prevedendone una durata circoscritta, con termine non qualificabile come perentorio, in quanto non esplicitamente definito come tale e non supportato nell'osservanza da sanzioni di alcun tipo.

Non da ultimo, tenuto conto del fatto che la fattispecie evidenzia l'intendimento di acquisire al Gruppo l'intera componente di risorse assegnate non movimentata nel corso del primo trimestre del 2018, come quantificata e riportata in giacenza nel rendiconto di tale periodo, il Collegio ha ritenuto che escluderne la verifica puntuale equivallesse, nel caso all'esame, a rendere del tutto parziale la decisione di regolarità riferita alla contabilità di fine mandato, che per sua natura mira a definire con carattere di certezza anche l'entità dei contributi da restituire perché inutilizzati ed a fondare l'obbligo di recupero da parte del Consiglio regionale, senza spazi di discrezionalità.

In forza dei prospettati orientamenti, dunque, entrambi i rendiconti sono stati trattenuti per

il controllo e fatti oggetto di richieste di regolarizzazione, approvate collegialmente con la precitata deliberazione n. 4/2019/FRG del 15/marzo/2019, depositata e comunicata come in premessa, per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale.

Dette richieste - inerenti all'integrazione dei giustificativi contabili in atti ed alla contestazione di inerenza di alcune partite in uscita - sono state anch'esse ritualmente riscontrate entro i termini assegnati, come parimenti indicato in epigrafe.

Non ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti per la contestazione di omissioni comportanti la misura recuperatoria integrale contemplata dalle norme citate.

2. **Parametri e finalità controllo.** L'esame è stato condotto secondo criteri e modalità consolidati, già enunciati in passato con le apposite deliberazioni di indirizzo richiamate in premessa e in particolare, con la deliberazione n. 6/2017/INPR, alla quale si fa in questa sede rinvio.

Si è proceduto, quindi, avuto rigoroso riguardo a natura e finalità delle presenti attribuzioni

di controllo, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014, e successivi conformi orientamenti (sentenze n. 130 e n. 263 del 2014; n. 15, n. 107, n. 143 e n. 235 del 2015; n. 104 e n. 260 del 2016; n. 10 del 2017), e come recepiti presso la giurisprudenza di controllo (cfr., in generale e per tutte, Corte dei conti Sezione regionale di controllo Lazio deliberazioni n. 68/2016/FRG, n. 23/2017/FRG, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 56/2014/FRG; Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 67/2017/FRG) e delle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr., *ex multis*, n. 29/2014/EL; n. 42/2014, n. 47/2014/EL), assumendo a parametro di riferimento la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la fisiologica rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate.

Per quanto sopra, gli accertamenti di competenza sono stati indirizzati, a verificare ed a riscontrare:

- la conformità dei rendiconti alla modulistica ufficiale prevista dall'art. 1, comma 9, del d.l. 174/2012 e la coerenza interna fra i dati analitici di entrata/spesa e i dati di saldo ivi esposti;
- la corrispondenza quantitativa fra i dati aggregati riferiti alle diverse voci di entrata e di spesa registrate a rendiconto e le singole partite sottostanti, nonché la corretta classificazione contabile di tali partite;
- il rispetto degli adempimenti di autorizzazione preventiva della spesa e delle prescrizioni concernenti la tracciabilità dei flussi e la regolare tenuta della contabilità di cui al richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ed annesse Linee Guida, nonché la presenza in atti delle dichiarazioni ed attestazioni richieste al Capogruppo a fini di

espressa assunzione di responsabilità in ordine alla regolare gestione dei contributi assegnati.

In termini di maggior dettaglio, per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti hanno riguardato la riconciliazione fra le giacenze di cassa risultanti delle chiusure contabili precedenti e quelle reimputate nonché la corrispondenza fra nuove entrate da contributi regionali e entità delle erogazioni effettuate con appositi mandati, a loro volta vagliati nella corrispondenza con le assegnazioni disposte dal Consiglio regionale, in ossequio ai criteri generali vigenti (in particolare art. 37 della L.R. n. 4/2006 e art. 11 della L.R. 4/2013). A questo riguardo, si dà atto che il calcolo a monte delle spettanze è stato effettuato in regime di esercizio provvisorio e nel rispetto dei sottesi limiti di spesa (vedasi Delibera C.R. n. 11 del 23 gennaio 2018) e che le procedure di liquidazione e pagamento sono state precedute da regolari determinazioni di impegno, acquisite in istruttoria dal Consiglio regionale anche a supporto dei mandati emessi per il mese di marzo 2018. Per detta mensilità, peraltro, la determina di cui trattasi risulta emanata in assenza di deliberazione specifica a monte dell'Ufficio di Presidenza, in difformità dalla procedura seguita per il bimestre gennaio-febbraio. Come verificato dagli atti integrativi prodotti in istruttoria, siffatta anomalia è in concreto priva di offensività. Essa, pertanto, non dà luogo ad irregolarità da sanare ex post, diversamente da quanto dubitativamente prospettato in istruttoria, ma unicamente si richiama all'attenzione con richiamo a più puntuale osservanza del procedimento di spesa *pro futuro*.

Per le spese, il sindacato ha riguardato la rispondenza ai requisiti di ammissibilità, in ordine ad effettività ed inerenza ai fini istituzionali, nonché all'assenza di violazioni dei divieti fissati dall'art. 1, commi 3 e 6, del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, quali ricavabili dalla documentazione giustificativa obbligatoria, verificata a sua volta nella completezza ed esaustività.

In merito al rendiconto c.d. di liquidazione redatto dal Presidente, nella qualità di responsabile unico delle attività successive allo scioglimento del Gruppo, si è ritenuto di verificare con maggior puntualità la natura e l'epoca di insorgenza delle obbligazioni pagate, nonché le ragioni del differimento dei pagamenti, per accertarne la regolarità, tanto sotto il profilo della corretta imputazione al Gruppo, tanto sotto il

profilo della finanziabilità con le risorse regionali, con le motivazioni estrinsecate più avanti.

Giova qui ribadire che gli effettuati riscontri e verifiche sono stati basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale, quali ricavabili dagli atti del procedimento contabile, non corroborabili da altre fonti di prova.

Ne deriva che al presente controllo sono rimaste estranee valutazioni concernenti le eventuali responsabilità connesse ai fatti di gestione rendicontati, fatti che rimangono pienamente assoggettati nel merito e quanto a liceità/legittimità al sindacato di altri giudici e della stessa magistratura contabile in funzione di giudice della responsabilità erariale (in tal senso, Corte Costituzionale sentenze n. 263/2014 e n. 235/2015).

Parimenti estraneo all'ambito delle verifiche, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati e supportati da pronunzie della Corte Costituzionale, è rimasto qualsivoglia sindacato sul merito delle spese, rientrante nell'ampia discrezionalità del Gruppo sia pure entro i limiti della non manifesta irragionevolezza (cfr., *ex multis*, C.d.c. SS.RR. *spec.comp.*, sentenze nn. 29/2014/EL, n. 42/2014/EL e n. 9/2015/EL; SRC Lazio del. n. 30/2018/FRG e n. 69/2016/FRG, SRC Campania del. n. 145/2015/FRG).

3. Esiti del controllo. Circa gli esiti del controllo, la documentazione in atti, come integrata e regolarizzata su impulso istruttorio, ha permesso di accertare che il Gruppo non ha subito modifiche, né numeriche né nominative nella composizione, e nella individuazione del proprio Presidente, e che non sono intervenute nell'esercizio di riferimento variazioni significative nel sistema contabile adottato.

Sui detti aspetti della gestione è possibile, pertanto, qui richiamarne la descrizione già vagliata dalla Sezione nella deliberazione n. 30/2018/FRG relativa al rendiconto per il 2017, ribadendo l'assenza di elementi di criticità.

Quanto al profilo dei contenuti, le verifiche contabili hanno dato le risultanze che di seguito si espongono separatamente per ciascuno dei due conti esaminati, precisando sin d'ora che il calcolo delle giacenze di fine legislatura da restituire al bilancio del Consiglio regionale va rideterminato tenendo conto di alcune spese che si reputano non ammissibili a discarico.

3.1 Rendiconto periodo 1° gennaio - 3 aprile 2018. Le dichiarazioni e la documentazione giustificativa unita al rendiconto, come regolarizzate a seguito di

istruttoria, sono state giudicate complete e sufficienti a supportare gli accertamenti di competenza ed in linea con le indicazioni fornite negli scorsi cicli di controllo.

Le entrate registrate in contabilità (pari a complessivi € 86.154,84) comprensivi degli avanzi in giacenza dell'esercizio precedente (pari ad € 48.461,72) e tutte derivanti da contributi regionali, hanno offerto capienza al complesso delle spese rendicontate nel periodo (pari ad € 40.858,04), con una giacenza finale di cassa di € 45.296,80.

Le risorse assegnate per il 2018 sono state regolarmente quantificate ed erogate. L'importo delle riscossioni coincide con quello dei mandati emessi dal Consiglio regionale.

Sulle grandezze rendicontate, hanno dato, altresì, positivi riscontri le seguenti verifiche:

- coincidenza fra saldi (avanzi) di chiusura al 31/12/2017 e riaperture al 01/01/2018, con corrispondenza alle giacenze di banca;
- rispondenza fra saldi finali rendicontati e liquidità disponibile in conto corrente alla data del 3/4/2018.

Non sono emerse anomalie in ordine all'utilizzo dei due fondi assegnati quanto a conformità alla rispettiva destinazione vincolata. Le spese, infatti, risultano iscritte in contabilità nel rispetto della relativa classificazione tipologica e correttamente imputate alle correlate entrate, senza superamento dei pertinenti limiti di disponibilità, come evidenziato nel prospetto sotto riportato.

	Entrate/spese personale	Entrate/spese funzionamento	Saldo finale
Giacenze iniziali	€ 24.402,34	€ 24.059,38	€ 48.461,72
Assegnazioni 2018	€ 31.606,69	€ 6.086,43	€ 37.693,12
Totale	€ 56.009,03	€ 30.145,81	€ 86.154,84
Spese	€ 31.500,14	€ 9.357,90	€ 40.858,04
Fondo cassa finale	€ 24.508,89	€ 20.787,91	€ 45.296,80

In generale, le spese risultano adeguatamente documentate quanto ad effettività e ragionevole inerenza ai fini istituzionali del Gruppo in base ai consueti supporti probativi acquisiti agli atti (giustificativi contabili e alle dichiarazioni cumulative espresse rilasciate dal Capogruppo circa la conformità dei fatti di gestione rendicontati

alle regole sostanziali e tecniche pertinenti alle contabilità esaminate) e valutati secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati che qui si richiamano e recepiscono per quanto di ragione (cfr quanto alle spese di personale, tra le tante, SRC Lazio del. 30/2018/FRG e 34/2018/FRG) e più in generale sull'ammissibilità di prove cumulative ed alternative di regolarità, *ex multis*, Corte dei conti SS.RR. in sp.comp. sent. n. 29/2014/EL, n. 9/2015/EL, n. 10/2017/EL).

Spese non ammissibili a discarico Fa eccezione la partita iscritta tra le spese di personale voce U2 pari ad euro 3.252,23, corrispondente ad erroneo doppio pagamento di oneri contributivi e trattenute fiscali per i lavoratori in carico relative al mese di febbraio 2018, effettuato mediante delega modello F24 in data 16 marzo 2018.

Secondo le precisazioni rese in istruttoria (nota n. 39/SP del 27 marzo 2019 inoltrata al e dal Presidente del consiglio regionale), l'errore è dipeso "dal mancato riscontro a debito dell'importo nell'ultimo giorno utile", circostanza che ha "determinato un nuovo invio del pagamento".

Sempre dalla risposta istruttoria, si apprende che tali esborsi non sono stati a tutt'oggi recuperati presso gli enti interessati, In particolare, quanto alla quota di contributi INPS (pari ad euro 2.748,00) il Presidente del disciolto Gruppo ha dichiarato che l'Istituto previdenziale non ha ad oggi provveduto ad emettere alcuna nota di rettifica a credito, fornendo copia di espressa richiesta di rimborso, inoltrata in data 21/3/2019. Ha, poi, puntualizzato che per la quota di trattenute IRPEF, il rimborso "sarà richiesto" con trasmissione del modello 770/2019).

Ritiene il Collegio che palese erroneità dell'esborso determini la qualificazione dell'uscita come priva di causa, venendo ad escludere quel nesso eziologico diretto con le funzioni istituzionali che solo ne giustifica il finanziamento con i contributi pubblici. La spesa è da considerare, pertanto irregolare a tali effetti, con obbligo di restituzione al bilancio consiliare, non condizionabile nell'adempimento all'efficacia ed ai tempi dell'attività di recupero dell'indebito intrapresa nei confronti degli enti beneficiari. Trattasi, infatti, di attività che attiene a rapporto di provvista al quale il Consiglio regionale è estraneo.

Per completezza, si dà atto che gli altri rilievi mossi in istruttoria al rendiconto del periodo 1° gennaio-3 aprile 2018 sono stati riscontrati con idonea documentazione integrativa. I medesimi sono, perciò, superati.

3.2 Rendiconto periodo 4 aprile - 31 dicembre 2018. Quanto alle operazioni effettuate dopo lo scioglimento del Gruppo, come documentate nell'apposito e separato rendiconto stralcio, il Collegio verificava la coincidenza fra i dati delle giacenze riportati nel primo rendiconto e quelli di apertura del secondo, come di seguito riportate.

	Entrate/spese personale	Entrate/spese funzionamento	Saldo finale
Giacenze iniziali	€ 24.508,89	€ 20.787,91	€ 48.297,04
Assegnazioni 2018	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale	€ 24.508,89	€ 23.787,91	€ 48.297,04
Spese	€ 18.610,71	€ 21.317,00	€ 39.927,71
Fondo cassa finale (compresi interessi attivi per € 0.24)	€ 5.898,18	€ 2.471,15	€ 8.369,33

Stanti le dette evidenze contabili e la riscontrata assenza di soluzione di continuità sostanziale fra i due atti richiamava l'attenzione sulla natura e sul significato del termine di rendicontazione fissato dal richiamato art. 12, comma 6, della L.R.4/2013, quale parametro di riferimento positivo di durata fisiologica della fase di liquidazione. Evidenziava, quindi, in proposito come il palese sfioramento del medesimo sotteso alla prassi in concreto seguita dal Gruppo sia da ritenere fatto eccezionale, giustificato dalla sola impossibilità oggettiva di anticipare le operazioni poste in essere successivamente. Donde la formulazione di richieste mirate, tendenti ad accertare detta evenienza e salva ovviamente specifiche verifiche di inerenza delle singole spese alle attività istituzionali, estese nella specie anche della loro riferibilità a pagamenti di obbligazioni contratte in costanza di mandato, nonché dell'esistenza di idonei supporti giustificativi contabili e requisiti di tracciabilità (cfr. deliberazione istruttoria n.4/2019/FRG).

Sul punto, giova qui precisare che la prassi di adottare un rendiconto di liquidazione, separato rispetto a quello relativo alla fase di vita attiva del gruppo, per rappresentare operazioni poste in essere dopo l'intervenuto scioglimento per chiusura della legislatura od altre cause, rappresenta una palese anomalia. Essa, infatti, viene a

determinare uno "sdoppiamento" della rendicontazione finale che non appare coerente con la relativa natura concettualmente unitaria, come del resto ricavabile dalla richiamata normativa regionale. In effetti, il primo rendiconto, ancorché depositato nel formale rispetto dei termini assegnati, appare all'evidenza parziale, perché anticipato rispetto alle chiusure effettive della contabilità del Gruppo, queste ultime ricavabili dal secondo rendiconto.

Ad avviso del Collegio, siffatta forma atipica di rendicontazione "a formazione progressiva", se di per sé non inficia *tout court* sul piano sostanziale l'inerenza alle attività istituzionali del Gruppo delle operazioni poste in essere nella fase liquidatoria, non può rappresentare una soluzione legittimamente utilizzabile per protrarre ingiustificatamente la c.d. gestione stralcio *ad libitum*. Ciò nella considerazione che un tempo eccessivamente dilatato per chiudere i rapporti finanziari con il Consiglio Regionale oltre a vanificare la determinazione certa delle giacenze da restituire, compromette progressivamente la verificabilità di tale adempimento.

Sotto questo profilo, va evidenziato che l'utilizzo di risorse pubbliche genera ineludibili doveri di accountability e che ad essi è improntato il sistema di rendicontazione dei Gruppi consiliari di cui al d.l. 174/2012 e correlate disposizioni attuative. Dette contabilità, poi, soggiacciono ai controlli della Corte dei conti, al fine di garantire la legittimità delle operazioni di erogazione contributiva disposte per il loro finanziamento sul conto regionale.

Ne consegue che, pur in assenza di divieti espressi e pur nel contesto di un limite fissato dalla normativa regionale solo in via ordinatoria, l'ammissibilità e la durata di una fase di liquidazione successiva allo scioglimento dei gruppi consiliari vanno temperate con la tempistica propria dei detti controlli, a sua volta determinata dalla ciclicità del bilancio pubblico alla cui tutela i medesimi sono finalizzati.

Il trattenimento di risorse oltre tali limiti fisiologici, certamente non giustifica aggravii di spese accessorie a carico dei conti pubblici, come quelle di tenuta del conto bancario, e può generare responsabilità erariali.

Negli esposti convincimenti, è stata esaminata la fattispecie concreta sottoposta a controllo, caratterizzata peraltro da esborsi effettivi di limitato importo e dalla riferibilità delle maggiori uscite rendicontate alla restituzione anticipata di contributi regionali inutilizzati.

Queste ultime concorrono alla formazione delle giacenze finali, in misura di euro 30.000 versate con unico bonifico bancario in data 12 dicembre 2018 e contabilizzate nell'uguale importo di euro 15.000, alle voci di rendiconto U1 spese di personale e U16 "altre spese", state la mancanza di pertinente voce nello schema di riferimento, sottolineata in nota integrativa.

L'attenzione critica è stata rivolta innanzitutto ad accertare la regolarità della disposta erogazione "postuma" di entrate contributive nella misura indicata dal precedente prospetto. Detta operazione veniva, infatti, causalmente riferita alla necessità di reintegrare il fondo per spese di funzionamento, di una uscita erronea di pari importo disposta in favore del Consiglio regionale per il ristoro di irregolarità accertate a carico del rendiconto 2017 con la pertinente delibera n. 30/2018/FRG (nella specie, si trattava di doppia restituzione).

Impregiudicate le considerazioni sulla regolarità delle modalità di sanatoria della riscontrata irregolarità a gravare sulle stesse risorse del Consiglio regionale, esse stesse da restituire come quota inutilizzata per spese istituzionali, in relazione a tale versamento "postumo" era stato criticamente rilevato, con richiesta di chiarimenti, come esso non figurasse per l'intero fra le giacenze per spese di funzionamento, come sarebbe stato da attendersi per risorse introitate dopo lo scioglimento del Gruppo.

In sede di risposta istruttoria, il Presidente del Gruppo ha chiarito che la stessa entrata non era stata utilizzata neppure parzialmente per finanziare nuove spese, bensì computata in parte spesa fra le restituzioni di risorse inutilizzate già disposte in acconto al Consiglio regionale, come sopra quantificate, e annotata in parte spesa a valere sulle spese di funzionamento incluse alla voce "altre". Ciò è comprovabile dalla entità minima delle uscite verso terzi per detta tipologia di spesa del periodo 3 aprile-31 dicembre 2018, tutte rivenienti capienza nelle risorse ancora in dotazione alla data di cessazione del Gruppo stesso. Le dette precisazioni, riscontrabili in atti e alla luce dei dati rendicontati, permettono di comprendere come l'erogazione contributiva in argomento abbia rappresentato una mera "partita di giro" finalizzata a dare evidenza alla regolarizzazione di un'operazione di esborso reputata erronea quanto alla causale, ma che sostanzialmente avrebbe ben potuto essere considerata valida al diverso titolo di anticipata restituzione di quote di contributi non utilizzabili diversamente senza occasionare un apposito movimento. In ogni caso, le informazioni suppletive rese in

atti sono sufficienti a chiarire che la diversa scelta effettuata non sottende alcun utilizzo anomalo di risorse pubbliche successivo allo scioglimento del Gruppo, con impropria contrazione delle giacenze da restituire, rivelandosi sostanzialmente inoffensiva.

Quanto alle altre spese rendicontate, nel dare atto che la gran parte delle risorse pubbliche movimentate verso terzi dopo lo scioglimento del Gruppo atteneva ad erogazioni concernenti oneri previdenziali e fiscali per il personale in dotazione, disposte in diverse date e da ultimo in data 18 giugno 2018, con deleghe modello F24 e tracciabilità a conto corrente bancario, se ne presumeva la rispondenza alle specifiche scadenze di legge non anticipabili discrezionalmente, chiedendo di ciò conferma espressa.

In riscontro, il Presidente del Gruppo ha prodotto dichiarazione sintetica conforme, ritualmente sottoscritta con assunzione di responsabilità diretta che, pur non dettagliata, si reputa sufficiente - unitamente agli elementi probativi già in atti - a supportare la regolarità delle operazioni.

In base alle evidenze ed alle considerazioni di cui sopra, si reputa l'ammissibilità a discarico delle spese di tenuta del conto bancario (pari ad euro 127,01) e di quelle telefoniche (pari ad euro 189,99) riferite, in base a dichiarazione istruttoria, a periodo di bollettazione antecedente allo scioglimento del Gruppo.

Spesa irregolare ed ammissibile a discarico a diverso titolo. Non è, di contro, regolare nella causale la spesa di euro 3.000,00 disposta in favore del Consiglio regionale pari ad euro 3.000, rendicontata alla voce U16 "altre spese" a titolo di riparazione della irregolarità riscontrata dalla Sezione a carico del rendiconto 2017, di cui si è già sopra accennato, giacché la medesima non può farsi gravare su fondi regionali, che avrebbero dovuto in ogni caso essere restituiti come giacenze inutilizzate. Detta evidenza rende priva di pregio, in senso contrario, la tesi diversa sostenuta in istruttoria. Tanto considerato, l'irregolarità non genera nuovi obblighi di restituzione, pur evidenziando la mancata ottemperanza di quelli già accertati in passato dalla Sezione. Per completezza, si evidenzia siffatta ottemperanza va assicurata con risorse proprie e per l'intero ammontare della spesa a suo tempo irregolarmente effettuata, come risultante dalla deliberazione n. 30/2018/FRG che qui si richiama.

Giacenze finali e osservazioni correlate. Le giacenze finali, al netto delle restituzioni già effettuate, restano così definite in euro rispettivamente in euro 5.898,18 ed in euro 2.471,15, per un totale di euro 8.369,33.

In atti, peraltro, il Presidente del gruppo ha dichiarato che quota pari ad euro 1.937,38 delle giacenze per spese di personale corrisponde a spettanze di un dipendente deceduto, da liquidare in favore degli eredi, evidenziando di avere incontrato difficoltà concrete che a tutt'oggi hanno impedito il pagamento. Nel prendere atto delle dette dichiarazioni e della documentazione di supporto prodotta, il Collegio ritiene che le operazioni non rendicontate esulino dall'esame di competenza, circoscritto al periodo di rendicontazione. Ritiene, peraltro, di evidenziare al riguardo che, ferma la responsabilità del presidente del Gruppo in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, l'obbligazione di cui trattasi andrebbe onorata con tempestività e nelle forme più idonee. Essa, comunque, non giustifica dilazioni ulteriori nella restituzione delle rimanenze e nella definitiva chiusura del conto corrente bancario dedicato.

P.Q.M.

- Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 10 e 11, del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, la regolarità del rendiconto, composto di due atti formalmente separati ma concettualmente unitari, prodotto dal Gruppo del Consiglio regionale del Lazio "Lista Civica Zingaretti Presidente", già "Lista civica Nicola Zingaretti", per l'esercizio 2018, con richiamo integrale alle osservazioni di cui in parte motiva, ad eccezione delle spese di personale, allocate alla voce U2 del primo documento, pari ad euro 3.252,23, corrispondenti ad erroneo doppio pagamento di oneri contributivi e trattenute fiscali per i lavoratori in carico relative al mese di febbraio 2018, effettuato mediante delega modello F24 in data 16 marzo 2018.

- Dichiaro, altresì, che la spesa di euro 3.000,00, allocata alla voce U16 "altre" del secondo documento, va qualificata correttamente come restituzione anticipata di contributi inutilizzati, anziché come sanatoria di irregolarità pregresse già accertate in sede di controllo oggetto, non finanziabili con contributi provenienti dal bilancio consiliare, secondo quanto evidenziato in parte motiva.

-Accerto, infine, nella misura parimenti indicata in motivazione, le residue giacenze contributive inutilizzate a fine legislatura.



DISPONE


la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, per quanto di competenza ai sensi del richiamato art. 1, comma 10, nonché, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Maria Luisa Romano



IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti



Depositato in Segreteria il 16 aprile 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

dott. Aurelio Cristallo

